

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 1118 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana". Avviso alle Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno ventiquattro del mese di DICEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "COMPARTECIPAZIONE NELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DELL'ADOZIONE, RELATIVE ALL'UTENZA AFFERENTE AI CONSULTORI FAMILIARI DEI DISTRETTI DELL'ASUGI, AREA GIULIANA". AVVISO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

PREMESSA la disciplina nazionale contenuta nell'art. 24 del DPCM 12.01.2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992*" in base a cui "*Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie le prestazioni [...] necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: [...] p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare; [...]*";

ATTESO CHE, in relazione alle prestazioni sopra specificate di cui al citato DPCM 12.01.2017, risultano funzionali e riconducibili alle medesime ulteriori attività in materia di adozioni e affidamenti familiari di competenza, tra l'altro, delle Regioni e degli Enti del Servizio Sanitario e meglio precisate nella specifica disciplina di seguito richiamata:

- il comma 3, art. 1, L. 4.05.1983, n. 184 il quale prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, "*[...] promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano [...] incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affido o in adozione minori [...]*" e, a tal fine, "*[...] possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie [...]*";
- l'art. 5, LR FVG 7.7.2006, n. 11 (*Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare*) il quale prevede che il consultorio familiare assicura "*[...] g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo; [...]*";

VERIFICATO CHE, coerentemente al quadro normativo appena citato:

- rientra nel mandato dei consultori familiari dell'ASUGI la specifica funzione di fornire consulenza e sostegno nei percorsi di adozione e affido;
- i medesimi consultori familiari dell'area giuliana hanno rilevato, nel contesto relativo ai percorsi di adozione e di affido di cui sopra, il bisogno e l'opportunità di progettare e organizzare interventi e attività rivolti all'utenza afferente i consultori medesimi, valutando che tali attività, integrative del mandato istituzionale già garantito dalle competenti strutture aziendali, possono essere svolte in maniera più proficua e completa attraverso il coinvolgimento di Enti del terzo settore;
- i bisogni e le azioni di cui al precedente punto sono stati declinati e meglio definiti nella progettualità contenuta nell'avviso e nello schema di convenzione allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

ATTESO CHE l'ASUGI, con decreto n. 986 dd. 19.11.2021, per le motivazioni ivi esposte che qui si intendono integralmente richiamate, ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può concludere le Convenzioni di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017;

RITENUTO quindi opportuno dare avvio ad un procedimento - ex Sezione I del Capo III del citato Regolamento aziendale - volto ad individuare, nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, Organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti meglio definiti nell'allegato Avviso, più idonei al fine dell'attuazione del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana", secondo gli allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (avviso; all. 1 - fac-simile manifestazione di interesse; all. 2 - fac-simile proposta progettuale; all. 3 - schema convenzione);

ACCLARATO CHE:

- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse e della documentazione richiesta alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale è di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi pedissequi allegati nelle sezioni tematicamente dedicate del sito web aziendale;
- per la realizzazione delle attività in parola, l'ASUGI potrà corrispondere una compartecipazione economica massima di Euro 4.000,00.- (quattromila/00) per ciascun anno di convenzione nei limiti di quanto effettivamente speso e documentato;

PRECISATO CHE la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale come di seguito individuata:

- dott.ssa Valentina Iurman, afferente alla Direzione Sociosanitaria;
- dott.ssa Renata Ravelli, Responsabile del Consultorio familiare del Distretto n. 3;
- dott.ssa Kinou Wolf, Responsabile del Consultorio familiare del Distretto n. 1;

RITENUTO infine di nominare, quale Referente aziendale per le attività in parola la dott.ssa Maria Alessandra Carraro, sostituta responsabile SC Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie del Distretto n. 4;

RILEVATO CHE l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, di:

1. dare avvio, al procedimento - ex Sezione I del Capo III del citato Regolamento aziendale - volto ad individuare, nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, Organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti meglio definiti

nell'allegato Avviso, più idonei a partecipare all'attuazione del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana", secondo gli allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che contestualmente si approvano (avviso; all. 1 - fac-simile manifestazione di interesse; all. 2 - fac-simile proposta progettuale; all. 3 - schema convenzione);

2. individuare quali componenti della Commissione valutatrice aziendale per la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola le seguenti dipendenti con comprovata esperienza nell'area da convenzionare:
 - dott.ssa Valentina Iurman, afferente alla Direzione Sociosanitaria;
 - dott.ssa Renata Ravelli, Responsabile del Consultorio familiare del Distretto n. 3;
 - dott.ssa Kinou Wolf, Responsabile del Consultorio familiare del Distretto n. 1;
3. nominare, quale Referente aziendale per le attività in parola la dott.ssa Maria Alessandra Carraro, sostituita responsabile SC Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie del Distretto n. 4.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 24/12/2021 14:37:44

IMPRONTA: 2573BB827470183BB7F1EF91B9B7F80AF0C0FE0B864E635B129BBD26154BEE31
F0C0FE0B864E635B129BBD26154BEE315BF7B582F832DA62A35C0DC14FFA722B
5BF7B582F832DA62A35C0DC14FFA722BC6B280BB22320A17E6FE690630BEB626
C6B280BB22320A17E6FE690630BEB6266CE12F9FF62E00A3A83D6EC3093880FC

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:13:01

IMPRONTA: 547119CE6578029888E87CE6FB863B11112D17938927B082F68A6FFB88549D27
112D17938927B082F68A6FFB88549D277261722C231A800793ED43D4AF1D8AE9
7261722C231A800793ED43D4AF1D8AE9A5F372B2D40D412A851CEE3C70AE87DB
A5F372B2D40D412A851CEE3C70AE87DB10EF6D0D29731F897AAFC3D35C618434

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:45:58

IMPRONTA: 7568D0568574F265DE0B08D1E28FC0387E6D1B7D28A674F60176091C3C39ADCE
7E6D1B7D28A674F60176091C3C39ADCEBCB05F3C78DD18EAFCA10A77E8C219D2
BCB05F3C78DD18EAFCA10A77E8C219D234AFEB222BA3384E4CDEBE22FAF96B58
34AFEB222BA3384E4CDEBE22FAF96B58AE3F7529DEC90FAB3BF5F1077A4DE101

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 24/12/2021 17:05:15

IMPRONTA: 11A2E19DAAE69AA0EA873986EB71C7D6D4D889B8D3F63B86083267056F78BB22
D4D889B8D3F63B86083267056F78BB22BD1BB6FFD17006A4F741B73DB885787A
BD1BB6FFD17006A4F741B73DB885787A2F1F1C6DC7ACA6477CFFCB3C3797CDB9
2F1F1C6DC7ACA6477CFFCB3C3797CDB9F0185AC7E92D984EA9B2268C7F200417

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 1118 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **1118** del **24/12/2021** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 27/12/2021 al 10/01/2022

Esecutiva in data 27/12/2021

L'INCARICATO
- Carla Tonini

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

AVVISO

rivolto alle Organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale (ODV e/o APS) operanti nel territorio di competenza dell'ASUGI nel settore socio-sanitario ed iscritte - da almeno sei mesi - nel RUNTS e, in assenza dell'operatività di quest'ultimo, nei rispettivi registri di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. FVG 9.11.2012, n. 23.

L'ASUGI rende noto il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per l'attuazione del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consulteri Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana".

1. Oggetto e durata della convenzione

Oggetto della convenzione è la compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consulteri Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana.

L'attività oggetto di convenzione avrà durata biennale.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, nonché della partecipazione al tavolo tecnico di verifica permanente e alle valutazioni svolte in tale sede in relazione ai risultati raggiunti, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per ulteriori due anni, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni già pattuite.

2. Quadro progettuale e modalità operative

Alla base del quadro progettuale di seguito delineato, si pongono i bisogni rilevati dai consultori familiari dell'ASUGI, area giuliana ed in particolare la necessità di progettare e organizzare interventi e attività complementari nel campo dell'adozione, rivolti all'utenza afferente ai consultori medesimi. Al fine di favorire un più proficuo e completo soddisfacimento degli stessi, si è rilevata la necessità di integrare l'attività istituzionale con quella che può essere svolta in maniera complementare da ODV/APS del territorio.

Obiettivo della compartecipazione è organizzare eventi ed incontri relativi al tema dell'adozione, che promuovano la creazione di reti di supporto e mutuo-aiuto, volti anche a fornire indicazioni alle famiglie sulle opportunità di crescita e approfondimento sulla genitorialità adottiva.

Soggetti target

Le attività saranno rivolte a:

1. persone che si avvicinano all'adozione;
2. coppie e famiglie adottive inviate dai consultori;
3. loro familiari;
4. popolazione generale.

Attività

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS si articola nelle seguenti quattro macroaree:

1. promozione dell'adozione;
2. attività di supporto e auto aiuto rivolto alle famiglie adottive;
3. attività di promozione di reti tra famiglie adottive e tra queste e le opportunità del territorio;
4. attività di socializzazione.

Nell'ambito delle citate macroaree, l'ODV/APS dovrà garantire le specifiche attività di seguito definite:

- a. organizzazione di almeno sei incontri di gruppo per persone/coppie/famiglie interessate ai temi dell'adozione e per coppie/famiglie adottive, dando priorità di accesso alle persone inviate dai consultori familiari, al fine di favorire la conoscenza reciproca, scambi di esperienza e attività di socializzazione;
- b. supporto specifico alle attività di gruppo di competenza (organizzati dai consultori familiari) secondo le seguenti modalità:
 - organizzazione di attività di gioco e socializzazione per i bambini adottati, tenendo conto della loro particolare situazione e facilitando così la partecipazione dei genitori al gruppo dei consultori familiari;
 - messa a disposizione dei propri volontari, che sono genitori adottivi, nelle attività dei gruppi per valorizzare le esperienze significative tra pari;
 - collaborazione nell'attivazione di momenti di socializzazione per i partecipanti ai gruppi;
- c. facilitazione nell'accesso degli utenti dei consultori familiari, già coinvolti nei percorsi di adozione, anche ad altre attività promosse dalla ODV/APS e da altri soggetti del territorio di riferimento, con particolare riferimento alle tematiche adottive e dell'affido;
- d. promozione di rapporti di auto aiuto e relazioni solidali, sviluppo di reti sociali di supporto, anche di carattere informale, tra le famiglie adottive;
- e. partecipazione al lavoro di sviluppo di comunità promosso dall'ASUGI, operando in sinergia con le risorse formali ed informali presenti nelle diverse aree distrettuali del territorio di afferenza aziendale, al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità della popolazione generale sui temi dell'adozione;
- f. collaborazione alla raccolta, alla registrazione ed alla conservazione dei dati relativi all'utenza ed all'attività secondo i protocolli operativi adottati dai singoli Consultori Familiari e facilitare lo scambio di informazioni tra gli operatori e gli altri attori della rete territoriale;
- g. partecipazione ad incontri periodici di confronto e di analisi delle attività oggetto della convenzione.

Risorse umane, sedi e orari delle attività

Le attività rese a titolo volontario dovranno essere pari ad almeno 150 ore annue. Qualora la ODV/APS intenda avvalersi di personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi, i costi sostenuti per i medesimi saranno ammessi a compartecipazione da parte dell'ASUGI purché sia garantito che almeno il 60% delle ore relative a ciascun periodo di rendicontazione sia svolto da operatori volontari.

Le attività saranno svolte presso le seguenti sedi distrettuali dei consultori familiari, negli orari di apertura delle stesse e comunque di volta in volta meglio concordati con i Responsabili delle strutture:

- Distretto n. 1, via Stock 2;
- Distretto n. 2, via San Marco 11;
- Distretto n. 3, via Valmaura 57;
- Distretto n. 4, via Sai 7;
- Ulteriori sedi/luoghi territoriali identificati sulla base di progettualità specifiche relative a gruppi target e/o popolazione generale.

3. Gruppo tecnico di verifica permanente

Successivamente alla stipula del testo convenzionale con la ODV/APS ritenuta idonea, verrà avviato un gruppo tecnico di verifica permanente, con tale intendendosi uno strumento operativo permanente volto alla verifica delle attività realizzate e ai risultati raggiunti, all'individuazione di eventuali nuovi bisogni e degli strumenti più idonei al soddisfacimento degli stessi. La cadenza degli incontri dovrà essere almeno semestrale, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori incontri che fossero ritenuti necessari.

Il gruppo tecnico, convocato con congruo preavviso dal Referente aziendale per le attività, è composto dal medesimo Referente aziendale, da eventuali altri dipendenti aziendali coinvolti nelle attività e componenti della ODV/APS impegnati nella progettualità.

Di ciascun incontro sarà redatto un verbale. L'esito dei lavori del gruppo, nonché la realizzazione di quanto deciso in tale sede costituirà elemento di valutazione al fine dell'eventuale rinnovo della convenzione.

4. Quadro economico

Modalità di erogazione

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 4.000,00.- (quattromila/00.-) per annualità ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad Euro 1.300,00.- (milletrecento/00), al momento della sottoscrizione della Convenzione;
- rimborso con cadenza trimestrale di norma pari ad Euro 675,00.- (seicentosestantacinque/00) a seguito delle attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Al termine dell'annualità verrà verificato, mediante apposita rendicontazione, l'effettivo impiego dell'importo corrisposto a titolo di acconto. Qualora dovessero risultare delle eccedenze, queste dovranno essere restituite dalla ODV/APS all'ASUGI.

Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate con semplici scontrini fiscali, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.- Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI, fatta salva la possibilità che l'ETS si avvalga di altre fonti di finanziamento per la parte eccedente la somma concessa dall'Azienda Sanitaria;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 7 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta. Inoltre dovranno essere compilati e verificabili, su richiesta da parte dell'ASUGI, i

moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:

- nome e cognome;
- profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
- ore e luogo dell'attività svolta;
- quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
 - a. rimborsi spese a volontari;
 - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
 - a. costi per personale dipendente;
 - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
 - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
 - a. affitto di locali e spazi;
 - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
 - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
 - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

5. Requisiti soggettivi e cause di esclusione

I requisiti soggettivi che devono essere posseduti e mantenuti per tutta la durata dell'eventuale convenzionamento oltre che dichiarati in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n. 445, mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato al presente Avviso (all. n. 1 - fac simile manifestazione di interesse) sono:

- a) risultare regolarmente iscritti da almeno sei mesi al RUNTS e, in assenza dell'effettiva operatività di quest'ultimo, nei rispettivi Registri di cui all'art. 5 e 20 della L.R. FVG 9.11.2012, n. 23;
- b) risultare in regola rispetto alle prescrizioni in materia di polizze assicurative per infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la Responsabilità civile verso terzi;

- c) non trovarsi in situazioni soggettive che determinino l'esclusione dalla selezione o l'incapacità di contrarre con la PA o situazioni di conflitto di interessi;
- d) operare nel territorio di competenza dell'ASUGI nell'ambito socio-sanitario;
- e) disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste ed avere esperienza concreta nell'ambito oggetto della progettualità;
- f) prevedere nel proprio Statuto lo svolgimento di attività analoghe rispetto a quelle oggetto del presente Avviso.

In caso di manifestazione di interesse, presentata in forma di associazione temporanea di scopo, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ogni singolo componente.

6. Impegni della ODV/APS

La ODV/APS, con la sottoscrizione della manifestazione di interesse e dell'eventuale Convenzione, si impegna a:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto del presente avviso e relativa progettualità;
- prendere parte al Gruppo tecnico di verifica permanente, di cui all'art. 9 dello schema di convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

7. Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Progetto delle attività convenzionate;
- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività e monitoraggio dell'andamento;

- convocare con congruo preavviso, tramite il proprio Referente aziendale, il Gruppo tecnico di verifica permanente, e svolgere le relative attività e fissare eventuali ulteriori forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- stabilire le modalità e consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione dall'Azienda.

8. Presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'ASUGI **tassativamente entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso**, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato unitamente al provvedimento di adozione e all'Avviso medesimo, nelle seguenti sezioni dedicate del sito web aziendale:

- *home page > spazio dedicato*
- *home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*
- [home](#) > Menù > Azienda > Azienda informa > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > Avvisi

Le manifestazioni d'interesse dovranno contenere, a pena di esclusione, i seguenti moduli, allegati al presente Avviso:

- il **modulo “fac-simile manifestazione d'interesse” (ALL. 1)**, debitamente compilato, datato e firmato;
- la **documentazione** richiesta nel fac-simile stesso e precisamente:
 - copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta con firma olografa;
 - copia dello Statuto dell'Associazione e dell'Atto costitutivo;
 - copia delle polizze assicurative.
- il modulo **“fac-simile di proposta progettuale” (ALL. 2)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della ODV/APS.

La documentazione dovrà:

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All'ASUGI – Progetto “Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consulori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana” (c.a. SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare);
- pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata alla casella: asugi@certsanita.fvg.it (preferibilmente con firma digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);
 - invio tramite Raccomandata A/R all'ASUGI - farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all'Azienda entro 5 giorni lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;
 - consegna diretta a mano all'Ufficio del Protocollo Generale dell'area giuliana dell'ASUGI, Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45).

Il recapito della domanda di partecipazione entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad esclusivo carico e rischio del mittente.

Solo le manifestazioni d'interesse pervenute entro il suddetto termine saranno valutate dall'apposita commissione individuata dall'ASUGI, che procederà alla valutazione e selezione motivata della ODV o APS, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuta più idonea a garantire la realizzazione delle specifiche attività previste, sulla base dei **parametri di valutazione** di seguito esplicitati:

Parametri di valutazione:

	Parametri di valutazione	Criteri motivazionali	Punti (max 100)
a.	Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste	Verranno valutate prioritariamente le proposte progettuali che risultino più complete e adeguate al raggiungimento degli obiettivi previsti (max 30 p.)	fino a 30 punti (da attribuirsi in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta classificando la stessa come ottima punti 30, buona punti 24, discreta punti 18, scarso punti 12, insufficiente punti 6, non qualificabile punti 0)
b.	Attività e interventi svolti dalla ODV/APS negli ultimi tre anni nell'area da convenzionare	Verranno valutate prioritariamente le conoscenze e le competenze più attinenti alle attività oggetto della convenzione (max. 10 p.)	Fino a 30 punti (da attribuirsi in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta classificando la stessa come ottima punti 30, buona punti 24, discreta punti 18, scarso punti 12, insufficiente punti 6, non qualificabile punti 0)
c.	Competenze e formazione del personale a pagamento e dei volontari con particolare riguardo a quelle attinenti all'area da convenzionare	Verranno valutate prioritariamente le conoscenze e le competenze più attinenti alle attività oggetto della convenzione (max 10 p.)	fino a 10 punti (da attribuirsi in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta classificando la stessa come ottima punti 10, buona punti 8, discreta punti 6, scarso punti 4, insufficiente punti 2, non qualificabile punti 0)
d.	Eventuali attività ulteriori, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento della proposta e al consolidamento della rete operante nell'ambito delle attività da convenzionare	Verranno valutate prioritariamente le proposte e le collaborazioni in grado di ampliare e consolidare qualitativamente e quantitativamente la proposta di attività (max 20 p.)	fino a 20 punti (da attribuirsi in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta classificando la stessa come ottima punti 20, buona punti 16, discreta punti 12, scarso punti 8, insufficiente punti 4, non qualificabile punti 0)
e.	Proposte di strumenti di monitoraggio dell'andamento	Verranno valutate prioritariamente le proposte in grado di fornire forme più	fino a 10 punti (da attribuirsi in relazione

delle attività e delle risorse impiegate e modalità di collaborazione strutturata con l'Ente	efficaci collaborazione e di monitoraggio delle attività e delle risorse (max 10 p.)	agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta classificando la stessa come ottima punti 10, buona punti 8, discreta punti 6, scarso punti 4, insufficiente punti 2, non qualificabile punti 0)
--	--	---

NB: Non verranno ritenute idonee le proposte che, nella valutazione di cui ai parametri sopra esposti, avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 55 punti.

PRECISAZIONI E INFORMAZIONI

Si precisa che:

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere un'indagine conoscitiva e la conseguente manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;
- l'ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura, di sospenderla o modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a rimborsi e/o risarcimenti;
- non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
- l'ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere del manifestante l'interesse richiedere eventuali informazioni.

I dati dei quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che:

1. il trattamento dei dati comunicati dall'Associazione, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'ASUGI ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere;
2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore in carica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC: asugi@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel;

3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile anche all'e-mail: rdp@asugi.sanita.fvg.it.
4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, da parte di soggetti appositamente autorizzati;
5. l'ASUGI non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione;
6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R.n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. ed i., sulla gestione e conservazione dei documenti).
7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al trattamento che li riguarda, proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it. o, in alternativa, ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria;
8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare specificamente le parti richiedenti il contributo;
9. i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i.

Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

- *home page > spazio dedicato*
- *home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore*
- *[home](#) > Menù > Azienda > Azienda informa > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > Avvisi*

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime pagine web.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare:

dott.ssa M. Alessandra Carraro – maria.carraro@asugi.sanita.fvg.it – tel. 0403997204

ALLEGATI:

- **ALL. 1 - fac-simile manifestazione d'interesse;**
- **ALL. 2 - fac-simile proposta progettuale;**
- **ALL. 3 - schema convenzione.**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 24/12/2021 14:37:18

IMPRONTA: 7929D01E491557AA6706FD3134079A5817A91FA914B42919B40F17372023CE0D
17A91FA914B42919B40F17372023CE0DEF55A116C539DD2C368C08E9799A85D7
EF55A116C539DD2C368C08E9799A85D7A8D10212EF47A098DD50052BF7F8EA72
A8D10212EF47A098DD50052BF7F8EA72CC26B04B243010E3B88CD35891F1E704

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:12:34

IMPRONTA: AC498A86FA577E486BA359EC7D726C7BBF14D17A97A98C26B2B3DE066058A866
BF14D17A97A98C26B2B3DE066058A8667B89FD2348631C0AFAAA1EF6AB2486F2
7B89FD2348631C0AFAAA1EF6AB2486F2C22A03F9DBF994930609E2EB069B9F61
C22A03F9DBF994930609E2EB069B9F61DEB730924F82D4A67028ACE90A764B3A

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:45:32

IMPRONTA: 9C3ACDE6587F9401224735C203FD04C06821D2E0D0EE5229901A95CA0CC25D2D
6821D2E0D0EE5229901A95CA0CC25D2DDD84580B5572112FF55F10848C9043DA
DD84580B5572112FF55F10848C9043DACE390A25C698C7CD3B5C430433D38004
CE390A25C698C7CD3B5C430433D38004F397FBAA229B486729DDEEE757AFEBB9

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 24/12/2021 17:04:49

IMPRONTA: 19BC6FA3E6F8320C1A59D1FB6AE2914473D5E9EE4AEA3E1BA01283F7153675BC
73D5E9EE4AEA3E1BA01283F7153675BC56A0D46534EA34D9F790BC28F437C669
56A0D46534EA34D9F790BC28F437C6695BD3D0B083E3F85528E892824F9966F1
5BD3D0B083E3F85528E892824F9966F17289AECBE69FD4650D2E00E32A25F8B4

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	27/12/2021
Nome	AVVISO AREA ADOZIONI[1.3].PDF
Impronta	DF06FAF514BDFECF12FD311128C7A70438627356249FB5168307F3DC3D43EB21
Dimensione (Byte)	266,828

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	SSDCRTSAVI-ASUIT-2021-1310-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	27/12/2021

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

**All'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(Alla c.a. SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo settore, Acquisizione e Valorizzazione
Immobiliare)**

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. n. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000)**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a,
il....., residente a Via n., codice fiscale n.
....., in qualità di rappresentante legale
dell'ODV/APS.....
denominata con
sede in Via/Piazza n.

manifesta l'interesse

a stipulare una convenzione volta a garantire la partecipazione attiva dell'Associazione **alla realizzazione del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana"** oggetto dell'Avviso prot. n. _____ dd. _____ (da ora Avviso), approvato con dec. n. _____ dd. _____ che si intende integralmente richiamato e riportato.

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m. ed i., in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante della ODV/APS medesima dichiara che la ODV/APS:

- a) è iscritta con D.A. n. _____ dd. _____ della Regione Friuli Venezia Giulia al n. _____ del Registro Generale del Volontariato Organizzato, di cui all'art. 5 (per le ODV) o art. 20 (per le APS) della LR FVG. n. 23/2012 (nelle more dell'effettiva operatività del RUNTS) ed è operante nel settore socio-sanitario;
- b) è attualmente in possesso dei requisiti di iscrizione al predetto Registro Generale Regionale di cui alla precedente lettera a);
- c) **non** è iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche;
 è iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche n. registro _____, giusto Decreto del Presidente della Regione FVG n. _____;
- d) è in regola con l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- e) opera nel territorio di competenza dell'ASUGI nel settore socio-sanitario;
- f) dispone di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste e con esperienza concreta nell'ambito oggetto della progettualità;
- g) prevede nel proprio Statuto lo svolgimento di attività analoghe rispetto a quelle oggetto dell'Avviso.

all. 1 - fac-simile manifestazione d'interesse

Sottoscrivendo la presente manifestazione di interesse dichiara inoltre:

- di accettare tutte le indicazioni contenute nell'Avviso e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- di assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nell'Avviso e nell'allegato schema di convenzione;
- di ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- che, ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto del 4%, prevista dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 - il contributo, a titolo di rimborso spese, deve considerarsi "non soggetto a ritenuta in quanto destinato ad ente associativo che non svolge in via ordinaria un'attività commerciale ed utilizzato per attività svolte per il perseguimento dei propri fini istituzionali" (eventuale);
- che l'Associazione (**barrare la/le casella/e interessata/e**):

non si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalì, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento;

si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalì, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento, solo nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta e quindi non per compiere le attività solidaristiche;

(SOLO NEL CASO IN CUI SI AVVALGA DI PERSONALE A PAGAMENTO)

è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;

- (eventuale nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero) di garantire, per ciascun operatore l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- **di non avere** in corso, con l'ASUGI, altri rapporti convenzionali per lo svolgimento di attività/progetti
- **di avere** in corso, con l'ASUGI, altri rapporti convenzionali per lo svolgimento di attività/progetti (indicare l'oggetto e la data di scadenza:);
- che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha conferito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;

- di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti:

- nominativo referente:
- indirizzo:
- recapito telefonico e fax:
- indirizzo di posta elettronica:
- eventuale PEC:

Allega, inoltre:

- “**all. 2 - fac-simile proposta progettuale**”, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.
- copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione;
- copia delle polizze assicurative;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante, qualora la documentazione sia sottoscritta con firma olografa.

Trieste,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note: D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i. - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000:

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **possono essere utilizzate**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, da:

a. *cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;*

b. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);*

c. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;*

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 24/12/2021 14:35:59
IMPRONTA: 292035BD7C54FA53CE9D5A08E1BC58EE4328A5F17B98BB9ED31DE6A895256504
4328A5F17B98BB9ED31DE6A89525650476FEA227CC15D83DE107C2832EA585C4
76FEA227CC15D83DE107C2832EA585C46811F535F8499EAC58444C59D56D40D8
6811F535F8499EAC58444C59D56D40D8FDC07DB9873646524AAE7DAF444CA248

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 24/12/2021 15:11:16
IMPRONTA: 83734F5619AED64B5F92AD400C8C59B46767E7E7E7E4883E7DE06931BFDBF0AEC
6767E7E7E7E4883E7DE06931BFDBF0AEC652759150ECCF654D6FCDA430122539C
652759150ECCF654D6FCDA430122539C643EE973A9D162015F817C12BDF01266
643EE973A9D162015F817C12BDF012660685F23ABB8B9F02D7B5DF85555AC8CA

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 24/12/2021 15:44:13
IMPRONTA: A9D526BC8B3F7E9ED24254C1B22ACFEE797B29E52AF9E014AFBB44C17AB3ED55
797B29E52AF9E014AFBB44C17AB3ED5568893C4E098E65A45C52F4279466F97E
68893C4E098E65A45C52F4279466F97E6828ABFC5A7BF4B0712366914EE1516
A6828ABFC5A7BF4B0712366914EE1516717E871551E36CCB6C103DF199AF8A9D

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 24/12/2021 17:03:30
IMPRONTA: 2D6D5900F009D689D593003C7313BBA772D3F0F30E536A5B464C6BC3F179A2E3
72D3F0F30E536A5B464C6BC3F179A2E3D225FDC89755C9D8B8225DA5E124A26E
D225FDC89755C9D8B8225DA5E124A26EFCFC0C7FA4585DCB43C73902E12C08B
FCFC0C7FA4585DCB43C73902E12C08BEDF500D3927F65E558DB65AC974C6072

FAC-SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE

Soggetto proponente:
Titolo del progetto: <i>Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana.</i>

Responsabili e/o referenti per la ODV/APS	
Nominativo	Recapito telefonico – indirizzo e-mail

PROPOSTA PROGETTUALE E ALTRE INFORMAZIONI ATTINENTI LE ATTIVITÀ (completare con le informazioni richieste nelle singole sezioni dedicate)
a. Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste nell'Avviso consistente in una descrizione delle sottoattività che si intendono promuovere al fine di garantire la realizzazione delle <u>Attività</u> già definite nell'Avviso al punto "2. Quadro progettuale e modalità operative" (massimo una facciata):
b. Specificare sinteticamente gli interventi svolti dall'ETS nell'ultimo triennio nell'area da convenzionare
c. Competenze e formazione del personale a pagamento e dei volontari con particolare riguardo a quelle attinenti all'area da convenzionare
d. Eventuali attività ulteriori, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento della proposta e al consolidamento della rete operante nell'ambito delle attività da convenzionare.
e. Proposte di strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e delle risorse impiegate e modalità di collaborazione strutturata con l'Ente.

Volontari

N. ore minimo (per periodo di rendicontazione): _____

Personale a pagamento (escluso il personale a pagamento per segreteria)

N. ore massimo (per periodo di rendicontazione – 3 mesi): _____

Personale a pagamento per segreteria

all. 2 - fac-simile proposta progettuale

N. ore massimo (per periodo di rendicontazione – 3 mesi): _____

Data

L'Associazione

Il legale rappresentante

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 24/12/2021 14:36:25

IMPRONTA: 847807B6E65D0A8F0E514C67D743D3C56ADFFD9F25DAAA5826B44225FC8BAC51
6ADFFD9F25DAAA5826B44225FC8BAC511E85446487AB1876821D79D5FD85CC31
1E85446487AB1876821D79D5FD85CC314F59E21E17A9419ECC516110F6EC9BC1
4F59E21E17A9419ECC516110F6EC9BC15563B0C4F028EBE0C4FD3A42BD8D0D2B

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:11:42

IMPRONTA: 4AF3AEE5724DB2713E669B9B46A2BF6A0D313478CE447A2CE98FBC7D808D0B81
0D313478CE447A2CE98FBC7D808D0B81F044B2CAA52BD7977FDCFFE2AF7A79B2
F044B2CAA52BD7977FDCFFE2AF7A79B21C84A897AA658FA825327B7FA44AE260
1C84A897AA658FA825327B7FA44AE260571F7FF4254C2CBF151A6D6A0DB34BB8

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:44:39

IMPRONTA: 89BEB0CC8AC5A801F71FB7235186EB4988C605C1BE3E838AE83A81EAC471FF5B
88C605C1BE3E838AE83A81EAC471FF5B5BF48CA1A043D783D0DB12C989696253
5BF48CA1A043D783D0DB12C9896962537AF7BF05CCD1CA7B560E9E5A1A7B27CE
7AF7BF05CCD1CA7B560E9E5A1A7B27CEC20B2FD312EBA3A0B8D8B9FCA0BAD2F1

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 24/12/2021 17:03:56

IMPRONTA: 4EEE0B09363A91770EFE1F79BF4541B85EDB1CBEBDF333E5C9377B2DAD095B8F
5EDB1CBEBDF333E5C9377B2DAD095B8FAF897570221135054ABAE06DB9003EA8
AF897570221135054ABAE06DB9003EA8EBA841E054D74622D6441DBE23DF3F07
EBA841E054D74622D6441DBE23DF3F07448BA8A63D879B19F782E311C96C1254

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l'Associazione _____ volta a garantire la realizzazione del del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana".

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell'Associazione: _____

PREMESSO CHE:

- in base all'art. 24 del DPCM 12.01.2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992*", "*Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie le prestazioni [...] necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: [...] p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare; [...]*";
- in relazione alle prestazioni sopra specificate di cui al citato DPCM 12.01.2017, risultano funzionali e riconducibili alle medesime ulteriori attività in materia di adozioni e affidamenti familiari di competenza, tra l'altro, delle Regioni e degli Enti del Servizio Sanitario e meglio precisate nella specifica disciplina di seguito richiamata:
 - il comma 3, art. 1, L. 4.05.1983, n. 184 il quale prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, "*[...] promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano [...] incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affido o in adozione minori [...]*" e a tal fine "*[...] possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie [...]*";
 - l'art. 5, LR FVG 7.7.2006, n. 11 (*Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare*) il quale prevede che il consultorio familiare assicura "*[...] g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo; [...] j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari; [...]*";
- coerentemente al quadro normativo appena citato:
 - l'Atto aziendale dell'ASUGI, attribuisce ai consultori familiari specifiche funzioni quali quella di consulenza e sostegno nei percorsi di adozione e affido;
 - i medesimi consultori familiari dell'area giuliana hanno rilevato, nell'ambito delle citate aree, il bisogno e l'opportunità di progettare e organizzare interventi e attività rivolti all'utenza afferente i consultori medesimi, valutando che tali attività, integrative del mandato istituzionale già garantito dalle competenti strutture aziendali, possono essere svolte in maniera più proficua e completa attraverso il coinvolgimento di Enti del terzo settore;

- i bisogni e le azioni di cui al precedente punto sono stati declinati e meglio definiti nella progettualità contenuta nel presente testo convenzionale;
- l'ASUGI, con decreto n. 986 dd. 19.11.2021 per le motivazioni ivi esposte che qui si intendono integralmente richiamate, ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può concludere le Convenzioni di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017;
- con decreto n. _____ dd. _____, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'ASUGI ha dato avvio volto ad individuare, nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI, Organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti meglio definiti nell'allegato Avviso, più idonei al fine dell'attuazione del Progetto "Compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana", secondo le caratteristiche e le modalità di cui all'Avviso ed allo schema di convenzione approvati con il decreto n. ___/___ cit. e ivi allegati;
- con decreto n. _____ dd. _____, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'ASUGI ha stabilito, fra l'altro, di prendere atto dell'avvenuta identificazione di _____, quale controparte nella stipula della convenzione per la realizzazione del _____", secondo lo schema di convenzione, già approvato con il decreto n. ___/___ cit. e sotto riportato;

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI), _____, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione _____ (nel prosieguo ____), in persona del _____ e legale rappresentante, _____, con sede in _____, Via _____ n. _____

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la compartecipazione nelle attività complementari, nell'ambito dell'adozione, relative all'utenza afferente ai Consultori Familiari dei Distretti dell'ASUGI, area giuliana.

Obiettivo della compartecipazione è organizzare eventi ed incontri relativi al tema dell'adozione, che promuovano la creazione di reti di supporto e mutuo-aiuto, volti anche a fornire indicazioni alle famiglie sulle opportunità di crescita e approfondimento sulla genitorialità adottiva.

ART. 3 Destinatari delle attività

Le attività saranno rivolte a:

1. persone che si avvicinano all'adozione;
2. coppie e famiglie adottive inviate dai consultori;
3. loro familiari;
4. popolazione generale.

ART. 4 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: dott.ssa Maria Alessandra Carraro, afferente al Distretto n. 4;
- per l'Associazione: _____

ART. 5 – Attività

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS si articola nelle seguenti quattro macroaree:

1. promozione dell'adozione;
2. attività di supporto e auto aiuto rivolto alle famiglie adottive;
3. attività di promozione di reti tra famiglie adottive e tra queste e le opportunità del territorio;
4. attività di socializzazione.

Nell'ambito delle citate macroaree, l'ODV/APS dovrà garantire le specifiche attività di seguito definite:

- a. organizzazione di almeno sei incontri di gruppo per persone/coppie/famiglie interessate ai temi dell'adozione e per coppie/famiglie adottive, dando priorità di accesso alle persone inviate dai consultori familiari, al fine di favorire la conoscenza reciproca, scambi di esperienza e attività di socializzazione;
- b. supporto specifico alle attività di gruppo di competenza (organizzati dai consultori familiari) secondo le seguenti modalità:
 - organizzazione di attività di gioco e socializzazione per i bambini adottati, tenendo conto della loro particolare situazione e facilitando così la partecipazione dei genitori al gruppo dei consultori familiari;
 - messa a disposizione dei propri volontari, che sono genitori adottivi, nelle attività dei gruppi per valorizzare le esperienze significative tra pari;
 - collaborazione nell'attivazione di momenti di socializzazione per i partecipanti ai gruppi;
- c. facilitazione nell'accesso degli utenti dei consultori familiari, già coinvolti nei percorsi di adozione, anche ad altre attività promosse dalla ODV/APS e da altri soggetti del territorio di riferimento, con particolare riferimento alle tematiche adottive e dell'affido;
- d. promozione di rapporti di auto aiuto e relazioni solidali, sviluppo di reti sociali di supporto, anche di carattere informale, tra le famiglie adottive;
- e. partecipazione al lavoro di sviluppo di comunità promosso dall'ASUGI, operando in sinergia con le risorse formali ed informali presenti nelle diverse aree distrettuali del territorio di afferenza aziendale, al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità della popolazione generale sui temi dell'adozione;
- f. collaborazione alla raccolta, alla registrazione ed alla conservazione dei dati relativi all'utenza ed all'attività secondo i protocolli operativi adottati dai singoli Consultori Familiari e facilitare lo scambio di informazioni tra gli operatori e gli altri attori della rete territoriale;
- g. partecipazione ad incontri periodici di confronto e di analisi delle attività oggetto della convenzione.

ART. 6 - Sedi e articolazione oraria dell'attività

Le attività saranno svolte presso le seguenti sedi distrettuali dei consultori familiari, negli orari di apertura delle stesse e comunque di volta in volta meglio concordati con i Responsabili delle strutture:

- Distretto n. 1, via Stock 2;
- Distretto n. 2, via San Marco 11;
- Distretto n. 3, via Valmaura 57;
- Distretto n. 4, via Sai 7;
- Ulteriori sedi/luoghi territoriali identificati sulla base di progettualità specifiche relative a gruppi target e/o popolazione generale.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività da convenzionare.

ART. 7- Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Progetto delle attività convenzionate;
- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività e monitoraggio dell'andamento;
- convocare con congruo preavviso, tramite il proprio Referente aziendale, il Gruppo tecnico di verifica permanente, di cui al successivo art. 9, e svolgere le relative attività e fissare eventuali ulteriori forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- stabilire le modalità e consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione dall'Azienda.

ART. 8- Impegni dell'Associazione

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- prendere parte al Gruppo tecnico di verifica permanente, di cui al successivo art. 9;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina)

persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;

- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

ART. 9 – Gruppo tecnico di verifica permanente e verifiche sull'esecuzione dell'attività

È costituito il gruppo tecnico di verifica permanente, con tale intendendosi uno strumento operativo permanente volto alla verifica delle attività realizzate e ai risultati raggiunti, all'individuazione di eventuali nuovi bisogni e degli strumenti più idonei al soddisfacimento degli stessi. La cadenza degli incontri dovrà essere almeno semestrale, fatta salva la possibilità eventuali ulteriori incontri che fossero ritenuti necessari.

Il gruppo tecnico, convocato con congruo preavviso dal Referente aziendale per le attività, è composto dal medesimo Referente aziendale, da eventuali altri dipendenti aziendali coinvolti nelle attività e componenti della ODV/APS impegnati nella progettualità.

Di ciascun incontro sarà redatto un verbale. L'esito dei lavori del gruppo, nonché la realizzazione di quanto deciso in tale sede costituirà elemento di valutazione al fine dell'eventuale rinnovo della convenzione.

L'Associazione è inoltre tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta, relative rendicontazioni e ulteriore documentazione richiesta, alle scadenze e con le modalità di cui all'art. 12.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

ART. 10 – Durata

La convenzione avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, nonché della partecipazione agli incontri del Gruppo tecnico di verifica permanente e alle valutazioni svolte in tale sede in relazione ai risultati raggiunti, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per ulteriori due anni, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni già pattuite.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

ART. 11 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 12 – Compartecipazione economica

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 4.000,00.- (quattromila/00.-) per annualità ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad Euro 1.300,00.- (milletrecento/00), al momento della sottoscrizione della Convenzione;
- rimborso con cadenza trimestrale di norma pari ad Euro 675,00.- (seicentoseventacinque/00) a seguito delle attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Al termine dell'annualità verrà verificato, mediante apposita rendicontazione, l'effettivo impiego dell'importo corrisposto a titolo di acconto. Qualora dovessero risultare delle eccedenze, queste dovranno essere restituite dalla ODV/APS all'ASUGI.

Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate con semplici scontrini fiscali, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.- Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI, fatta salva la possibilità che l'ETS si avvalga di altre fonti di finanziamento per la parte eccedente la somma concessa dall'Azienda Sanitaria;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 7 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a

campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta. Inoltre dovranno essere compilati e verificabili, su richiesta da parte dell'ASUGI, i moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:

- nome e cognome;
- profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
- ore e luogo dell'attività svolta;
- quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
 - a. rimborsi spese a volontari;
 - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
 - a. costi per personale dipendente;
 - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
 - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
 - a. affitto di locali e spazi;
 - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
 - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
 - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

ART. 13 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o

derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del DDD.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 14 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

Le attività rese a titolo volontario dovranno essere pari ad almeno 150 ore annue. Qualora la ODV/APS intenda avvalersi di personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi, i costi sostenuti per i medesimi saranno ammessi a compartecipazione da parte dell'ASUGI purché sia garantito che almeno il 60% delle ore relative a ciascun periodo di rendicontazione sia svolto da operatori volontari.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI - come individuato all'art. 4 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 15 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 16 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 18 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- -

Per l' Associazione

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 24/12/2021 14:36:52

IMPRONTA: 3267C408DC68A81F9D311FD94EB9341B9B8F0A2136644AB5B194FADF593E082A
9B8F0A2136644AB5B194FADF593E082AC7A374E5AE6A069CF572D642AAEE346E
C7A374E5AE6A069CF572D642AAEE346E5E27F12C0BFA8995F3FBD341EE4DD0AD
5E27F12C0BFA8995F3FBD341EE4DD0AD5E9F4F07C3E43D6AFD24B7D9B422B203

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:12:08

IMPRONTA: 2DD35814B62D0D1ADFA68814F620556DA66CA3D51E944308A109222EE3284F5F
A66CA3D51E944308A109222EE3284F5FCACCD3FA6C08A777222A7E4051559CFB
CACCD3FA6C08A777222A7E4051559CFB04C6ED999CF2EB56FA1A12593C578E4F
04C6ED999CF2EB56FA1A12593C578E4FE9BE5E9138332795E5DF92B1B67EEA7E

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/12/2021 15:45:06

IMPRONTA: 16D41616A98D6EF44DD750E9AA4B2564A7816B6EF7FEE7397F86D6036979F56F
A7816B6EF7FEE7397F86D6036979F56F1BC0CDBD6D04EEA206D9BF6DC5EA9E1A
1BC0CDBD6D04EEA206D9BF6DC5EA9E1A50E51A39D17E815DA8B2C0B384AA90DA
50E51A39D17E815DA8B2C0B384AA90DA7715834400B03FC8906FD256B7FC9827

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 24/12/2021 17:04:22

IMPRONTA: 15226DAAE3C0CAF737BFD560F8A3339752D3333E0AE8C5076115FAB809528708
52D3333E0AE8C5076115FAB809528708C1DA78A252E4EB69FE2D13BAB5290D40
C1DA78A252E4EB69FE2D13BAB5290D407AF11B2C990EE6E222BB923FD946C6BB
7AF11B2C990EE6E222BB923FD946C6BB483CA5AFFFA3D2FAB55C83492ADA057D